



Tribunale di Benevento

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4482/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in salita di san Nicola da Tolentino 1/b
1/b 00187 Roma, presso lo studio dell'avv. NASO DOMENICO, che li rappresenta e
difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO contumace;

- resistente -

all'esito della trattazione scritta del 20/03/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022,
mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione.

FATTO E DIRITTO

1.

Con ricorso depositato il 31.10.24 parte ricorrente ha esposto :

- di essere dipendente del ministero convenuto a tempo indeterminato in servizio presso istituti scolastici della città e provincia di Benevento;
- che in precedenza, aveva lavorato a tempo determinato per la stessa amministrazione fino all'ingresso in ruolo e che, superato il periodo di prova, aveva chiesto il decreto di ricostruzione della propria carriera, con riconoscimento anche del servizio pre-ruolo utile ai fini della progressione stipendiale negli scaglioni di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva - in applicazione dell'art. 485 D. Lgvo 297/1990;
- che l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta, dai periodi oggetto di ricostruzione;
- che la motivazione addotta a fondamento di tale ingiusta e illegittima decisione si ancorava evidentemente sul cd. *blocco* degli scatti di anzianità, che il Legislatore aveva introdotto in una fase emergenziale per il contenimento della spesa pubblica, con plurimi interventi estesi per il triennio 2010-2013;
- che se l'anno 2013 fosse stato regolarmente computato, avrebbe maturato la posizione stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2017/2018.

Ciò premesso ha chiesto di “1. *Accertare e dichiarare, previa disapplicazione del d.P.R. n.122/2013 e dei decreti di ricostruzione carriera già emessi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e, per l'effetto* 2. *Condannare il Ministero resistente ad effettuare, ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera dei ricorrenti che includa l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e inquadramento nella fascia stipendiale spettante;* 3. *Condannare il Ministero resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive maturate a seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi dalla maturazione al saldo”.*

Il Ministero convenuto è rimasto contumace.

2.

Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, "*per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti*";

- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
- soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile "*ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti*".

La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile "*ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti*", costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi "*I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di*

carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.

Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.

Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente – dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.

La norma è infatti ben chiara nell'escludere *tout court* l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.

L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lgs. n. 165/2001.

La disciplina della progressione stipendiale trova la sua regolamentazione nel CCNL 19 aprile 2018, che all'art. 2 prevede: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica; e all'art. 35 “1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011,

sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.

L'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 stabilisce che "1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A", e la allegata tabella A1 prevede le seguenti POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE dall'01.09.2010 sono i seguenti:

da 0 a 8	19.324,27	19.324,27	20.973,22	20.973,22
da 9 a 14	21.454,06	21.454,06	23.444,75	24.062,51
da 15 a 20	23.332,06	23.332,06	25.623,29	26.407,69
da 21 a 27	25.154,66	26.049,63	27.738,87	29.394,95
da 28 a 34	26.952,89	27.832,86	29.814,05	31.352,07
da 35	28.291,99	29.187,49	31.352,07	32.912,17

Detta disposizione normativa, dunque, non appare modificata dal Decreto Legge del 31/05/2010 n.78 (così come da successivo art.1 co.1 lett. b) del DPR n.122\2013 che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per le annualità precedenti.

Trattasi, infatti, di disposizioni eccezionali e quindi di stretta interpretazione letterale in aderenza con la finalità normativa che, nella specie, era di "Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego" (art.9 co.1 D.L. n.78\2010).

Ne consegue che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi aspetti economici, nel senso che il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.

In altre parole, pur non potendo godere i pubblici dipendenti degli incrementi economici per tali anni, ciò non deve influire sulla progressione economica successiva, non potendo incidere sulla fascia stipendiale superiore d'inquadramento.

Sul punto e in questi sensi, è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte con ordinanza 16133\2024 che distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: "*la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti*

economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.

La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte Cost. n. 200/2018), affermando la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall’art. 9 D.L. n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all’art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica (Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014); l’inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione (Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014); l’inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegia esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016); l’infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell’amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n. 304/2013).

In definitiva, «per quanto al computo dell’anno 2013 il blocco stipendiale, così come disciplinato dal D.L. n. 78/2010, incide solo sulla progressione stipendiale e non più, in generale, sulla ricostruzione dell’anzianità di servizio da cui derivano effetti giuridici

oltre e prima che economici» (cfr. Corte App. Firenze, Sez. Lavoro, 30.01.2024 n. 66 , Trib. Salerno, Sez. Lav., 31.05.2024 n. 1204; Trib. Cuneo, Sez. Lav., 09.07.2024; Trib. Pistoia, Sez. Lav., 25.06.2024).

Appare, dunque, evidente che la parte ricorrente, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 va attribuita la fascia stipendiale 21/27.

3.

Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 con condanna del ministero convenuto ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno e al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali e ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa.

4.

Per il principio della soccombenza il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.

PQM

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara il diritto di ciascun ricorrente al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e condanna il MIM ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera, con il riconoscimento anche di tale anno.
2. Condanna il ministero convenuto al pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre interessi legali.
3. Condanna il ministero convenuto ad effettuare la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa.

4. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2695,00 oltre 15% per spese generali, oltre c.u., oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario

Così deciso in Benevento, 21/03/2025

Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio